Circolare n. 24 del 20 Febbraio 2018

Entro il 28.2.2018 è fissato il termine per l'invio dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con due decreti datati 30.1.2018 e pubblicati sulla G.U. 6.2.2018 n. 30, il MEF ha previsto **la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi agli oneri detraibili e deducibili**, da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e Redditi PF), secondo quanto previsto dal DLgs. 175/2014. In particolare, la **trasmissione telematica** è stata **estesa** ai dati riguardanti: i) le **spese relative alle rette per la frequenza di asili nido**, **in via obbligatoria e a regime**; ii) **le erogazioni liberali in favore delle ONLUS**, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, **in via sperimentale e facoltativa**. I nuovi obblighi di comunicazione si applicano **a partire dai dati relativi al 2017**, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e Redditi 2018 PF, da rendere disponibili entro il 16.4.2018. Il **termine per comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate è fissato entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di riferimento: pertanto, i soggetti obbligati dovranno effettuare la comunicazione dei dati relativi al 2017 già entro il 28.2.2018. Considerata la sperimentalità dell'adempimento riguardante le erogazioni liberali, viene stabilito che **non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3 co. 5-bis del DLgs.175/2014**, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. **Nel prosieguo della presente informativa verranno analizzati: i)** i **soggetti obbligati alla comunicazione**; ii) i **dati da comunicare**; ii) il **termine di invio telematico** (per la comunicazione relativa al 2017, il termine scade il 28.2.2018); ii) il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di omessa, tardiva o errata comunicazione.

Premessa

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con due DM 30.1.2018 (pubblicati sulla G.U. 6.2.2018 n. 30) sono state previste **nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili**, da utilizzare per implementare **la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi** (modelli 730 e Redditi PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Osserva

Nello specifico, è stata prevista la **trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** anche dei dati riguardanti:

- ➔ le **spese relative alle rette per la frequenza di asili nido**, **in via obbligatoria e a regime**;
- ➔ le **erogazioni liberali in favore delle ONLUS**, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, **in via sperimentale e facoltativa.**

Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e Redditi 2018 PF, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate **entro il 16.4.2018.**

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate **entro il 28 febbraio di ciascun anno**, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Per i dati relativi al 2017, **la scadenza è** quindi **il 28.2.2018.**

La comunicazione dei dati relativi alle rette degli asili

La comunicazione dei dati relativi alle **rette riguarda gli asili nido,** di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

- ➔ ossia le **strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione** delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- ➔ **pubblici e privati**.

Osserva

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate **va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette**.

Dati delle rette da comunicare

I soggetti obbligati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una **comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute**:

- per il **pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido** e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;
- **dai genitori nell'anno precedente**, a partire dall'anno 2017;
- **con riferimento a ciascun figlio** iscritto;
- **che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF**.

Comunicazione dei dati dei rimborsi delle rette

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche **i dati dei rimborsi delle rette**:

- **erogati nell'anno precedente**;
- con riferimento a ciascun **iscritto all'asilo nido**;
- con l'indicazione **dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata**.

Osserva

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, **in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.**

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali

La comunicazione dei dati relativi alle **erogazioni liberali ricevute riguarda**:

- **le ONLUS**, di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- **le associazioni di promozione sociale**, di cui all'art. 7 della L. 383/2000;
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario *lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica*, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 12.10.2016).

Osserva

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali si applica con riferimento ai **dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019**, come già detto **in via sperimentale e facoltativa**.

Dati delle erogazioni liberali da comunicare

La comunicazione riguarda **l'ammontare delle erogazioni liberali**:

- **in denaro** (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
- **ricevute nell'anno precedente da persone fisiche**, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- **effettuate tramite banca o ufficio postale** ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Comunicazione dei dati delle erogazioni liberali rimborsate

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i **dati delle erogazioni liberali**:

- **restituite nell'anno precedente**;
- con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata **effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.**

Termine del periodo di sperimentazione

In relazione alla comunicazione delle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, **saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate**, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta.

Le modalità di comunicazione

Le comunicazioni relative alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente **da parte dei soggetti obbligati**, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure **tramite gli intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- sulla **base delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate**; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e ne sarà data relativa comunicazione.

Osserva

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati **i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate**. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Tipologie di invii

Gli invii telematici possono essere:

- **ordinari**, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- **sostitutivi**, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- **di annullamento**, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annulla-mento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Osserva

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, **l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione** delle dichiarazioni è **soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione**:

- ➔ **senza possibilità**, in caso di violazioni plurime, **di applicare il "cumulo giuridico"** ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- ➔ con un **massimo però di 50.000,00 euro**.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la **sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.**

Primo anno di applicazione dell'obbligo

Il successivo co. 5-ter dell'art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce che, per il primo anno di applicazione dell'obbligo, **non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso**:

- ➔ di "**lieve tardività"** nella trasmissione dei dati;
- ➔ **oppure di errata trasmissione degli stessi**, "*se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*".

Osserva

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti **le rette degli asili nido, da trasmettere**, in regime obbligatorio, **entro il 28.2.2018.**

Invio facoltativo e sperimentale dei dati relativi alle erogazioni liberali

Considerata, invece, la sperimentalità (e facoltatività) dell'adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali, è stato stabilito che **non sono applicabili le suddette sanzioni** di cui all'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, a meno che **l'errore nella comunicazione dei dati determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata**.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, **la sanzione non è comunque applicabile** se **la trasmissione dei dati corretti è effettuata**:

- ➔ **entro i 5 giorni** successivi alla scadenza;
- ➔ ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, **entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.**

Opposizione al trattamento dei dati per la dichiarazione precompilata

I provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2018 n. 34419 e n. 34431 stabiliscono inoltre le **modalità e i termini con cui è possibile opporsi all'inserimento nella dichiarazione precompilata** dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali.

Opposizione relativa ai dati delle rette degli asili nido

Il soggetto che ha sostenuto le spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido può esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando **un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate**:

- ➔ sulla base dell'apposito **modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'Agenzia**, debitamente sottoscritto e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all'asilo nido per il quale è stata sostenuta la spesa;
- ➔ **da inviare via e-mail all'indirizzo** opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762651, **unitamente alla copia di un documento di identità** del sottoscrittore;
- ➔ **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese per l'asilo nido (quindi entro il 28.2.2018 in relazione alle spese sostenute nel 2017).

Opposizione relativa ai dati delle erogazioni liberali

Il soggetto che ha effettuato le erogazioni liberali può esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:**

- ➔ sulla base dell'apposito **modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'Agenzia**, debitamente sottoscritto;
- ➔ da inviare via e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762650, unitamente alla **copia di un documento di identità del sottoscrittore**;
- ➔ **entro il 20 marzo dell'anno successivo** a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (quindi entro il 20.3.2018 in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2017).

Modalità aggiuntive di opposizione per le erogazioni liberali effettuate dal 2018

In relazione alle erogazioni liberali effettuate a partire dall'anno 2018, l'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati può essere manifestata anche **effettuando un'apposita comunicazione:**

- ➔ **direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale**;
- ➔ al **momento di effettuazione dell'erogazione stessa** o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.